



Aggiornato al 20/02/2025

FOGLIO INFORMATIVO

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE A REVOCA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione	Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta all'Albo delle Banche (n.5350) e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Indirizzo della sede legale	Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 - Reggio Emilia
Numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Tel.:+39 800 27.33.36
Numero di fax	Fax:+39 0522 433969
Sito internet	www.credem.it
Indirizzo di posta elettronica	info@credem.it

Riservato all'offerta fuori sede

(da compilare a cura di chi segue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Sede (Indirizzo)

Tel

Email

Iscrizione ad Albi o Elenchi: Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco

Qualifica

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Descrizione e finalità

L'Apertura di credito in conto corrente a revoca è il contratto attraverso cui la Banca, su richiesta preventiva del Cliente, si impegna a mettere a disposizione una somma di denaro oltre il saldo disponibile senza determinarne preventivamente la durata.

Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione, e può con successivi versamenti, bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità.

L'Apertura di credito in conto corrente può essere regolata ad un tasso fisso oppure ad un tasso variabile indicizzato a uno dei parametri di mercato riportati di seguito (rif. ELENCO PARAMETRI).

Caratteristiche Tecniche

Il contratto presuppone l'esistenza di un conto corrente cui poter rendere disponibili gli importi.

Principali rischi (generici e specifici)

In caso di operazione regolata ad un tasso variabile, il rischio principale è la possibilità di variazione del tasso di interesse debitore in aumento rispetto al tasso iniziale dovuto alle oscillazioni del parametro di indicizzazione di riferimento. In caso di operazione regolata ad un tasso fisso, c'è lo svantaggio di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.



Aggiornato al 20/02/2025

Importo minimo

1.000,00 euro

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

- TAEG esemplificativo

15,1256 %

Si assume un affidamento di 1.500 euro utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e riferito ad una durata pari a 3 mesi. Il TAEG comprende il TAN (*), la commissione di disponibilit  fondi (ove contrattualmente prevista), i costi per operazione legati al prelievo ed al rimborso del credito (ove contrattualmente previsti). Per i dettagli puoi fare riferimento al Foglio Informativo del conto corrente di riferimento che puoi consultare sul sito credem.it alla sezione Trasparenza) e l'imposta di bollo nella misura prevista dalla legge.

(*) Il Tasso Annuo Nominale considerato e' pari a quello sotto indicato nella sezione "FIDI E SCONFINAMENTI".

FIDI E SCONFINAMENTI (***):

Tasso debitore per utilizzi del fido di conto corrente:

- Tasso debitore sulle somme utilizzate

TAN(*) 11,0000 %

In caso di tasso parametrato il TAN (*) per utilizzi del fido di conto corrente verra' calcolato utilizzando il parametro, espresso fino alla quarta cifra decimale, applicando le seguenti regole:

- Applicazione della soglia al parametro

non applicato al parametro

- Applicazione dell'arrotondamento

nessuna applicazione

In caso di applicazione della soglia al parametro, indipendentemente dal valore del parametro, il tasso applicato   dato dalla somma tra il valore della soglia e lo spread.

Tasso debitore per utilizzi oltre il fido di conto corrente:

- Tasso sconfinamento e mora (**)

TAN(*) 11,0000 %

La Banca e il cliente possono concordare un tasso di interesse variabile associato a parametri di mercato, sotto elencati. La somma algebrica del parametro di indicizzazione e dello spread sono applicati comunque nel limite del tasso debitore di interesse nominale annuo fisso pro-tempore vigente.

(*) TAN: tasso annuo nominale.



Aggiornato al 20/02/2025

(**) Tipo di applicazione tasso di sconfinamento e mora: fino all'ammontare dei fidi concessi sul conto corrente si applica il tasso pattuito inerente al fido, mentre sul saldo debitore eccedente i fidi si applica il tasso di sconfinamento.

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI

La commissione si applica in misura proporzionale all'importo e alla durata del fido concesso. La commissione si applica indipendentemente dall'effettivo utilizzo.

- Aliquota trimestrale per accordati ordinari	0,5000 %
---	----------

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

MODALITA' DI APPLICAZIONE - ESENZIONI

La commissione di istruttoria veloce e' applicata a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.

Tale commissione e' calcolata sul saldo disponibile di fine giornata, nell'ammontare e con le franchigie sotto indicate nella relativa sezione, fatte salve le esenzioni di legge di seguito riportate.

La commissione di istruttoria veloce non e' dovuta quando il cliente riveste la qualifica di consumatore e ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo, anche se derivante da piu' addebiti, e' inferiore o pari a 500,00 (cinquecento) euro; per gli utilizzi extra fido, l'ammontare complessivo di questi ultimi, anche se derivante da piu' addebiti, e' inferiore o pari a 500,00 (cinquecento) euro.

ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 (sette) giorni consecutivi.

Il consumatore beneficia di questa esclusione per un massimodi una volta a trimestre.

Fermo restando quanto sopra, la liquidazione della commissione di istruttoria veloce avverra' trimestralmente.

- per sconfinamenti fino a EUR 25.000,00	EUR 55,00
- per sconfinamenti oltre	EUR 65,00
- Franchigia per sconfinamento	EUR 100,00
- Franchigia per incremento di sconfinamento	EUR 100,00

RECUPERO SPESE DI INVIO PER COMUNICAZIONI PERIODICHE (*):

- Supporto cartaceo	EUR 0,00
- Supporto elettronico (MYBOX)	EUR 0,00

RECUPERO SPESE DI INVIO PER COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE UNILATERALE (*):

- Supporto cartaceo	EUR 0,00
- Supporto elettronico (MYBOX)	EUR 0,00

ELENCO PARAMETRI:

- Tasso BCE: tasso minimo BCE.

- Param. S/N (non piu' utilizzato): parametro spot/next (S/N) reperibile sui principali quotidiani finanziari, aggiornato giornalmente, su base 365, (S/N: 360 x365).

- Eurib1WpuA: Euribor a scadenza 1 settimana, divisore 360, valuta primo giorno lavorativo della settimana.

- Euribor a scadenza 1s (non piu' utilizzato): Euribor a scadenza 1 settimana, divisore 360, valuta primo giorno lavorativo della settimana.

- Eurib3MmpB: Euribor a 3 mesi, media mensile, mese precedente divisore 365.

- Eurib1MmpB: Euribor a 1 mese, media mensile, mese precedente divisore 365.
- Eurib3MpuA: Euribor puntuale scadenza a tre mesi, divisore 360.
- Eurib1MmcB: Euribor a 1 mese, media mensile, mese in corso divisore 365.
- Eurib3MmcB: Euribor a 3 mesi, media mensile, mese in corso divisore 365.
- Eurib. 1 WMP: Euribor a 1 settimana, media mensile, mese precedente divisore 365.
- Eurib. 1 WMC: Euribor a 1 settimana, media mensile, mese in corso divisore 365.
- Eurib3MpuB: Euribor puntuale scadenza a tre mesi divisore 365.
- Eurib3MmpA: Euribor a 3 mesi, media mensile, mese precedente divisore 360.
- Eurib 1MsB: Euribor mensile, scadenza a un mese, divisore 365.
- Eurib 1MsA: Euribor mensile, scadenza a un mese, divisore 360.
- Eurib 3MsB: Euribor trimestrale, scadenza a un mese, divisore 365.
- Eurib1WmpA: media mensile mese precedente della rilevazione giornaliera Euribor 1 week base 360.
- Eurib1WpmA: Euribor a scadenza 1 settimana, divisore 360, valuta primo giorno lavorativo del mese.
- Eurib6MmcB: Euribor a 6 mesi, media mensile, mese in corso divisore 365.
- Eurib12MsB: Euribor a 12 mesi, divisore 365, revisionato mensilmente.

I parametri EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) divisore 365 vengono calcolati moltiplicando il corrispondente parametro EURIBOR divisore 360 rilevato dall'European Money Markets Institute (EMMI) - di norma pubblicato sui principali quotidiani economici - con il coefficiente $365 / 360$. I parametri sono da arrotondare ai 10 centesimi superiori, secondo quanto contrattualmente previsto.

ALTRO

Liquidazione interessi debitori: al 1 Marzo dell'anno successivo.

Divisore: anno civile.

Per le modalità di conteggio e liquidazione oneri e/o spese e/o commissioni si fa riferimento al Documento di Sintesi del Conto Corrente di regolamento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alla categoria "Apertura di Credito in conto corrente" può essere consultato in filiale nell'apposito Avviso e sul sito internet della banca www.credem.it.

(***) Tasso come da condizioni contrattuali. Il tasso realmente applicato di volta in volta in sede di liquidazione periodica, potrebbe essere inferiore a quello indicato in conformità delle soglie stabilite periodicamente dalla legge.

(*) l'importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi all'invio di tali comunicazioni (cfr. Titolo VI del D. Lgs. 1/9/93 n.385 e relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o elaborazione di detti documenti, la Banca si riserva fin d'ora la facoltà di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B.

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, anche anticipatamente rinunciando alla apertura di credito ed estinguendo anticipatamente l'importo dovuto dalla Banca. Il recesso deve avvenire nei tempi e nei modi contrattualmente previsti, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato. Il recesso è efficace, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 c.c., dal momento in cui perviene a conoscenza del



Aggiornato al 20/02/2025

destinatario e comporta la chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca. Il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Restano ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Cliente prima della ricezione da parte della Banca della comunicazione di recesso.

La Banca ha la facoltà di recedere dal Contratto ovvero di ridurre o sospendere l'affidamento precedentemente concesso al ricorrere di una giusta causa, dando comunicazione al Cliente con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC indicato per iscritto dal cliente alla Banca.

Il recesso della Banca sospende immediatamente la possibilità per il Cliente di utilizzare il credito concesso, ma per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC indicato per iscritto dal cliente alla Banca, un preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni, senza penalità e spese di chiusura.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

I tempi massimi di chiusura del presente Contratto sono di 10 giorni lavorativi, che si computano dal verificarsi dei presupposti necessari per la chiusura del rapporto: inutilizzo degli affidamenti accordati, estinzione delle anticipazioni in essere e liquidazione delle relative competenze fino alla data di scadenza, esitazione certa di tutti gli effetti e disposizioni presentate all'incasso, decorrenza dei termini interbancari previsti per: presunzione d'esito, richieste di rimborso, rifiuto addebiti o operazioni non autorizzate.

Portabilità

Nel caso in cui, per rimborsare l'affidamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, nei casi previsti dalla legge, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo, quali ad esempio commissioni, spese, oneri o penali. (c.d. "portabilità"). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del contratto originario.

Reclami

I reclami possono essere presentati via: lettera raccomandata A/R all'Ufficio Relazioni Clientela, Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE) / Fax al n. 0522 407507 / Email a recweb@credem.it / PEC a rec.credem@pec.gruppocredem.it. La Banca risponderà entro: 60 giorni ai reclami relativi ad operazioni e servizi bancari / 15 giornate operative ai reclami relativi ai servizi di pagamento, estendibili fino a 35 giornate lavorative in situazioni eccezionali e previa comunicazione interlocutoria al cliente in merito alle ragioni del ritardo, nonché del termine entro cui questi riceverà la risposta definitiva.

Ai sensi del D.lgs. 28/2010 chi intende esercitare un'azione davanti all'Autorità Giudiziaria deve prima esperire il procedimento di mediazione o di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 128 bis TUB, quali:

- il **Conciliatore Bancario Finanziario**, attivabile dalla Banca o dal cliente e senza necessità di un preventivo reclamo presso la Banca. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca;
- l'**Arbitro Bancario Finanziario** ("ABF"), dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono ovvero per questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, nel caso in cui la richiesta del cliente abbia ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it e presso le Filiali della Banca.

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Autorità con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

LEGENDA

Commissione Disponibilità Fondi (CDF)	La commissione si applica solo in presenza di affidamento sul conto in misura proporzionale alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido concesso indipendentemente dall'effettivo utilizzo.
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Parametro di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Euribor	Parametro di indicizzazione utilizzato come parametro negli affidamenti a tasso variabile. L'Euro Interbank Offered Rate misura il costo del denaro a breve termine nell'area euro ed è diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell'Unione Europea concedono i prestiti.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di base e che costituisce il rendimento della banca. Lo spread varia in funzione delle caratteristiche dell'operazione (importo, durata, garanzie, ecc.).
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale dell'apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio la Commissione di Disponibilità Fondi (CDF). Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso debitore nominale annuo (TAN)	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido.
Tasso di sconfinamento e mora	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.